



## FONDO INFORTUNI

*Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione di EBAC Calabria del 16 Febbraio 2023, è stato istituito il Fondo Infortuni.*

*Il Presente regolamento, viene aggiornato come da delibera del C.d.A. EBAC Calabria del 22/11/2024 e disciplina le modalità di intervento del Fondo, in caso di infortuni a partire dal 1 Gennaio 2025, con prestazioni a favore dei Titolari e lavoratori dipendenti, iscritti al sistema EBNA e regolarmente versanti la quota.*

Il lavoratore o i suoi familiari eredi, possono accedere alle prestazioni, se lo stesso lavoratore ha maturato almeno 3 mesi di iscrizione al sistema della bilateralità artigiana.

Il datore di lavoro per poter accedere, deve essere in regola con la contribuzione da almeno 12 mesi. In entrambi i casi, il Consiglio di Amministrazione di EBAC, riunitosi in apposita seduta, può valutare a suo insindacabile giudizio, in casi gravi quali morte dell'infortunato, di accogliere la richiesta di intervento anche in assenza di regolarità di contribuzione sebbene iscritto.

Al fondo periodicamente viene assegnata dal C.d.a. su proposta della Presidenza, una dotazione finanziaria seconda disponibilità di risorse. La gestione del Fondo viene contabilizzata in un'apposita voce di Bilancio.

L' infortunio deve in ogni caso, essere attestato dal richiedente mediante presentazione del Certificato/Attestazione dell'INAIL e nei casi di morte anche con altra documentazione ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione se riunitosi per apposita valutazione.

## **Prestazioni:**

### **1. Contributo per spese funerarie**

Euro 2.000,00 liquidabili al nucleo familiare del lavoratore/datore di lavoro, che abbia subito un evento di infortunio mortale sul luogo di lavoro.

### **2. Sostegno economico al nucleo familiare del Lavoratore/Datore di lavoro deceduto a seguito di incidente sul luogo di lavoro**

Euro 1.000 al coniuge convivente fiscalmente a carico ed in assenza di figli conviventi;

Euro 2.000 al coniuge convivente fiscalmente a carico ed in assenza di figli conviventi ma residente in immobile in locazione;

Euro 2.500 al coniuge convivente in presenza di 1 figlio convivente e fiscalmente a carico, in immobile di proprietà;

Euro 3.500 al coniuge convivente in presenza di 1 figlio convivente in immobile in locazione

Euro 4.000 al coniuge convivente in presenza di 2 o più figli conviventi in immobile di proprietà

Euro 5.000 al coniuge convivente in presenza di 2 o più figli conviventi in immobile in locazione

### **3. Contributo al Datore di lavoro/Lavoratore per Infortunio con invalidità permanente:**

In caso di invalidità permanente, riconosciuta dall' INAIL oltre al 60% Euro 2.500,00 "UNA TANTUM"

### **4. Contributo al lavoratore per infortunio**

*Misura A): Una tantum*

- Euro 250,00 fino a 15 giorni di assenze dal lavoro
- Euro 500,00 fino a 30giorni di assenze dal lavoro
- Euro 750,00 oltre i 30 giorni di assenze dal lavoro

*Misura B): aggiuntiva alla Misura A)*

B.1) Se il lavoratore/titolare infortunato, ha un nucleo familiare composto da coniuge convivente con un figlio fiscalmente a carico, viene riconosciuta un'indennità aggiuntiva di euro 250 "Una tantum";

B.2) Se il lavoratore/titolare infortunato, oltre al nucleo familiare composto da coniuge convivente ed un figlio fiscalmente a carico, è anche residente in immobile in affitto, viene riconosciuto un ulteriore sostegno di euro 150 Una tantum.

Mis. B.3) Al lavoratore/titolare infortunato, che oltre al nucleo familiare composto da coniuge convivente ed un figlio fiscalmente a carico, è anche residente in immobile in affitto, si aggiungono 100 euro "Una tantum" ad ogni figlio in più.

**La domanda relativa alle singole prestazioni, redatta su apposito modello, può essere inoltrata per i lavoratori a mezzo pec personale o dal sindacato (CGIL CISL UIL) appositamente delegato, per i datori di lavoro, a mezzo pec o associazione datoriale di rappresentanza (CONFARTIGIANATO, CNA CASARTIGIANI) comunque entro e non oltre 6 mesi dall'evento di infortunio.**